



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

—●—
ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 62 del 26.01.2024

STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Data approvazione del CdA	Descrizione Revisione
0	21/11/2017	Prima emissione
1	22/06/2018	Aggiornamento a seguito di modifiche organizzative e normative (introduzione istituto whistleblowing)
2	31/01/2022	Revisione completa del documento a fronte di nuova analisi dei rischi eseguite su tutte le attività del Consorzio
3	26/01/2024	Aggiornamento a seguito di: <ul style="list-style-type: none">- Modifiche al catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01- Modifiche organizzative del Consorzio- Modifiche alla normativa sulla tutela dei segnalanti di illeciti

INDICE

1.	INTRODUZIONE	5
1.1.	PREMESSA	5
1.2.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.3.	AMBITO SOGGETTIVO DEL D.LGS. N. 231/2001	6
1.4.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	7
1.5.	PRESUPPOSTI PER L'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ALL'ENTE.....	18
1.6.	LE SANZIONI	19
1.7.	LE MISURE CAUTELARI	21
1.8.	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	21
1.9.	REQUISITI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	22
1.9.1.	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	24
2.	IL CONSORZIO	25
2.1.	DESCRIZIONE DEL CONSORZIO	25
2.2.	FINALITÀ E ATTIVITÀ	25
2.3.	GOVERNANCE DEL CONSORZIO E STRUTTURA DELL'ENTE.....	26
2.4.	SISTEMA DI CONTROLLI	27
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	30
3.1.	OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	30
3.2.	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO E METODO DI LAVORO	30
3.3.	ANALISI DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)	31
3.4.	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	34
3.5.	STRUTTURA DEL MODELLO	35
3.6.	DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO.....	35
3.7.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI E/O RICHIAMATI E DOVERI CONNESSI 36	36
3.8.	RACCORDO TRA IL MODELLO 231 E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	36
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	37
4.1.	RUOLO E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
4.2.	NOMINA, COMPOSIZIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
4.3.	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
4.4.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
4.5.	DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE.....	40
5.	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI	42
5.1.	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	42
5.2.	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER PERSONALE SUBORDINATO	42
5.3.	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER GLI ORGANI CONSORTILI.....	42
5.4.	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	42

5.5.	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELLE SEGNALAZIONI O SEGNALAZIONI INFONDATE	42
6.	ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE	43
6.1.	PREMESSA	43
6.2.	ISTRUTTORIA	43
6.3.	ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI.....	43
7.	SISTEMA DISCIPLINARE	44
7.1.	IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	44
7.2.	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	44
7.3.	PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	46
7.4.	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	46
7.5.	MISURE NEI CONFRONTI DEL REVISORE LEGALE	46
7.6.	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI.....	46
8.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	47
8.1.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI AL CONSORZIO IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO E DOCUMENTI COLLEGATI.....	47
	ALLEGATI	49



1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Il presente documento, comprensivo dei suoi allegati, approvato e formalmente emesso dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA") costituisce il **Modello di organizzazione e gestione** (di seguito, anche, "**Modello**" o "**Modello 231**") predisposto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, "**Decreto 231**"), dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi (di seguito, anche, "**Consorzio**" o "**Ente**" o "**ETV**").

Scopo essenziale del Modello è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo **volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001**, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto del Consorzio, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto 231/2001.

Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell'ambito di una perseguita ed opportuna azione preventiva contrapposta ad ogni illecito dell'Ente, conforme alla sua politica consortile, il Consorzio ha quindi inteso assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva.

Il Consorzio, movendo dal Decreto 231, ha pienamente rilevato e fatta propria la centralità del principio per cui il soggetto giuridico può, in caso di commissione di uno o più reati che lo vedono come beneficiario di un indebito vantaggio connesso, dimostrare la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, assecondando così l'effetto di un decisivo fattore esimente che determini la conseguente concentrazione della responsabilità, per ogni reato commesso, esclusivamente in capo al soggetto agente che ha realizzato materialmente l'illecito.

Il Modello 231, pertanto, si colloca al livello più elevato della piramide di regolamenti, procedure e istruzioni, con la conseguenza che qualsiasi regola del Consorzio, comunque denominata, deve essere coerente con i principi di fondo stabiliti dal Modello.

La suddetta estraneità, secondo la legge, può essere adeguatamente comprovata anche attraverso la dimostrata funzionalità di un'organizzazione interna attenta, in chiave di prevenzione reale, alla formazione della corretta volontà decisionale della struttura, nonché, altresì, generalmente attenta al corretto utilizzo di appropriate risorse professionali nell'ottica preventiva generale dei citati illeciti penali.

Il presente documento non descrive come opera ETV o come è strutturato il Consorzio in relazione a tutte le tematiche amministrative, di servizio ed organizzative, né descrive in dettaglio i processi interni, tuttavia, individua i principi e i criteri di fondo che devono essere seguiti in tutte le predette attività e relative decisioni.

D'altra parte, anche al di là delle prescrizioni del Decreto 231/2001, l'adozione del Modello 231 costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti del Consorzio e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con lo stesso (beneficiari dei servizi, fornitori, collaboratori e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

1.2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, nella quale il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

Tale decisione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni ¹.

Il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano il **PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO** come conseguenza, come si vedrà di seguito, degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, nell'interesse o vantaggio dell'ente medesimo.

Più precisamente, per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità penale per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio stabilito dall'art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'Ente, che viene definita amministrativa e che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (punito con sanzione amministrativa) ascrivibile all'Ente.

Tale responsabilità si colloca tra il sistema amministrativo e il sistema penale, introducendo così nell'ordinamento giuridico un vero e proprio *“tertium genus”* di responsabilità che si fonda sui principi cardine di quest'ultimo, sia sul piano processuale che sul piano sostanziale, rilevando i principi di legalità - con tutti i suoi corollari, ovvero riserva di legge, irretroattività, tassatività, divieto di analogia ed offensività - ed il principio di colpevolezza.

1.3. AMBITO SOGGETTIVO DEL D.LGS. N. 231/2001

Il Decreto 231 si occupa di delimitare l'ambito dei soggetti destinatari dello stesso, vale a dire: *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

¹ Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;
- del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane etc.), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, C.S.M. etc.).

1.4. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La Sezione III del Capo I del Decreto delinea in modo tassativo il **CATALOGO DEI REATI-PRESUPPOSTO** dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò principalmente in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti.

I reati-presupposto possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

a. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RICHIAMATI DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO

Nel disposto dell'art. 24 del Decreto, sono ora compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione ²

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-bis c.p.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Per quanto riguarda l'art. 25³ del Decreto i reati ivi richiamati oggi sono:

² Nel luglio 2020 il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune importanti modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare per quanto riguarda l'art. 24 del D.lgs. 231/01, si osservano le seguenti modifiche:

- l'art. 24 del D.lgs. 231/ è ora denominato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";
- è stato introdotto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986.

Nel febbraio 2022 il Decreto Legislativo n. 13 recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p., già previsti come reati presupposto all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

La Legge n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n.105, recante "disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha introdotto due nuove fattispecie di reato nell'art. 24 del D.lgs. 231/01. Sono stati introdotti la "turbata libertà degli incanti" previsto dall'art. 353 c.p. e la "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" previsto dall'art. 353-bis c.p..

³ L'art. 25 del Decreto 231 annovera tra i reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- peculato (art. 314 c.1 c.p.)
- peculato mediante il profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio (art. 319 c.p.)
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

b. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, RICHIAMATI DALL' ART. 24-BIS⁴ DEL DECRETO

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite).

In particolare, con riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- ha introdotto, alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter, il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

Con la Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015 vi sono state ulteriori modifiche alle pene per le persone fisiche dei reati previsti all'art.25 del D.Lgs. 231/2001 e all'art. 317 c.p. nel quale è stata reintrodotta la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

Con legge n. 3/2019 è stato introdotto, nel perimetro 231, l'art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite). Inoltre, sono state inasprite le sanzioni interdittive per la commissione di alcuni reati contenuti nell'art. 25 del D.lgs. 231. Ora le sanzioni interdittive vanno da un minimo di due anni ad un massimo di quattro se il reato è commesso da personale in posizione subordinata, mentre se il reato è commesso da un apicale la sanzione è da un minimo di quattro anni ad un massimo di sette.

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/01:

- ha modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/01 ora denominato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio"
- ha introdotto il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p., il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Il Decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale» (c.d. "Direttiva PIF") ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, prevedendo, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per il reato di frode ai danni di un fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, l'applicazione delle disposizioni sulla confisca e sulla confisca per equivalente di cui agli artt. 240-bis e 322-ter c.p.. Inoltre, per altra parte della norma ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 322-bis, includendo il reato di Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) tra le fattispecie applicabili anche nei confronti di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri.

4 L'art. 24-bis del Decreto 231 è stato introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di sistema informatico e di dato informatico. Per sistema informatico si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Il concetto di dato informatico è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o

- taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 L. 133/2019)

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, RICHIAMATI DALL'ART. 24-TER DEL DECRETO ⁵

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, alla detenzione di materiale pornografico con minori, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina, (art. 416, c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Il D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 ha modificato i seguenti articoli: l'art. 491-bis del c.p. e gli artt. 635 bis, ter, quater e quinquies del c.p.. In particolare l'art. 491-bis del c.p. non fa più riferimento a documenti informatici di natura privata, mentre gli artt. 635 bis, ter, quater, quinquies sono stati modificati con il seguente comma "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Con la L. 133/ di conversione del D.L. 105/2019 al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. La nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) c.p., con importanti effetti sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, essendo tali fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto (art. 24-bis d.lgs. 231/2001).

⁵ L'art. 24-ter del Decreto 231 è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 ed include nell'ambito della responsabilità amministrativa d'impresa i delitti di criminalità organizzata. La L. 236/2016 ha modificato l'art. 416 c.p. introducendo l'associazione a delinquere finalizzata ai delitti di cui all' art. 601-bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente).

- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90)
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del c.p.p.)

d. DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-BIS⁶ DEL DECRETO

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

e. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-BIS.17 DEL DECRETO

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

f. REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER⁸ DEL DECRETO

⁶ L'art. 25-bis è stato introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro e successivamente modificato dalla Legge n.99 del 23 luglio 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'artt. 453 c.p. e 461 c.p. sono stati modificati con il D. lgs 126/2016. In particolare l'art. 453 estende la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, mentre l'art. 461 inserisce espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

⁷ L'art. 25-bis.1 del Decreto, è stato introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", riguarda i delitti contro l'industria e il commercio.

⁸ Il D.Lgs. n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'art. 25-ter estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse del Consorzio da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" introduce nell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.). La legge 69/2015, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, oltre a modificare il reato di false comunicazioni sociali previsto dall' art. 2621 c.c. ha introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)

g. DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER⁹ DEL DECRETO

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies-1 c.p.)
- sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies-2 c.p.)
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

società quotate variando l'art. 2622 c.c. Il 15 marzo 2017 D. lgs 38 è stato introdotto anche il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 bis c.c., inoltre è stato modificato all'art. 2635 c.c. La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Il D.lgs. 2 marzo 2023 n.19, pubblicato in G.U. in data 7 marzo 2023, ha dato attuazione alla direttiva UE 2121/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, introducendo il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa europea sopra citata nell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

⁹ L'art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo", stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all'arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell'ordine democratico.

La legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art 25-quater d.lgs. 231 (artt. 270 quinquies-1 c.p., 270 quinquies-2 e 280-ter c.p.). Il D.lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 1 della L. 625/1979, sostituito dall'art. 270-bis.1 del c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".

- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art.2)

h. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER¹⁰ DEL DECRETO;

i. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUES¹¹ DEL DECRETO

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.)
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

j. DELITTI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEXIES¹² DEL DECRETO

¹⁰ L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine*" (art. 583-bis c.p.), ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-quater.1 che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo). Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto "criterio strutturale" che - da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del Decreto 231 - impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente.

¹¹ L'art. 25-quinquies del Decreto è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata dei "*delitti contro la personalità individuale*".

Nel 2014 è stato emanato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, recante, tra le varie innovazioni, alcune modifiche al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Con le modifiche introdotte dal predetto Decreto l'elenco dei reati contro la personalità individuale comprende ora anche il reato di "adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).

La legge del 29 ottobre 2016, n. 199 entrata in vigore a novembre 2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-bis c.p..

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie di delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico" e 609-undecies c.p. "Adescamento di minori" incidendo dunque sulla responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01 degli enti, essendo fattispecie ricomprese nell'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01.

¹² L'art. 25-sexies è stato introdotto dall'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62. Il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti amministrativi in materia di mercato finanziario. La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a "doppio binario", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis T.U.F.)
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.)

k. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES ¹³ DEL DECRETO:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123)
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.)

l. REATI TRANSAZIONALI, INDICATI DALL'ART. 10 LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146 ¹⁴

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti)
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie dei reati di cui agli artt. 182 "ambito di applicazione", 184 "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" e art. 185 "manipolazione del mercato" del TUF (D.lgs. 24 febbraio 1998 n°58), con rilevanti effetti sulla responsabilità da reato ex D.lgs. 231/01, in quanto fattispecie comprese nel novero dei reati presupposto o incidenti sulle stesse all'art. 25-sexies del D.lgs. 231/01.

¹³ L'art. 25-septies del Decreto è stato introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o "TUSSL"). A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231, che sono di natura dolosa e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto), i reati considerati nell'art. 25-septies, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

¹⁴ L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

m. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES¹⁵ DEL DECRETO

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

n. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI, RICHIAMATI DALL'ART. 25 – OCTIES 1 DEL DECRETO¹⁶

- indebitato utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

¹⁵ L'art. 25-octies del Decreto (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) è stato introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

L'inserimento dell'art. 25-octies ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie;

L'ente risponde se ad esso ne deriva un interesse o un vantaggio. In considerazione del fatto che le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. possono essere commesse da "chiunque", l'interesse o il vantaggio dell'ente, quindi, deve essere valutato in relazione all'attinenza della condotta incriminata con l'attività esercitata dall'ente stesso. Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio, in particolare, l'art. 648-bis c.p. vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso dal quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita. L'art. 648-ter c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

L'autoriciclaggio, invece, è stato introdotto a far data dal 1 gennaio 2015. La nuova norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di auto riciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego.

Con il D.lgs. n. 195 dell'08 novembre 2021, le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p sono stati oggetto di un sensibile *restyling* normativo sul piano strutturale e del perimetro di operatività, in particolare il D.lgs. citato, recependo le indicazioni della Direttiva UE 2018/1673, ha soppresso le parole "non colposo" dal testo degli artt. 648-bis c.p. e 648-ter 1 c.p., con l'effetto che i moduli di incriminazione di nuova introduzione si allineano sul piano descrittivo ai delitti di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. e a quello di reimpiego ex art. 648-ter c.p. Anche il bacino di operatività del delitto di ricettazione viene ampliato con la sostituzione della locuzione "delitto" alla parola "reato" nel terzo comma dell'art. 648 c.p. Con riferimento a tutte le fattispecie delittuose citate si prevede, altresì, l'inserimento nel novero dei reati presupposto anche delle fattispecie contravvenzionali. In conclusione, con il D.lgs. n. 195/2021 si è proceduto alla estensione ai delitti colposi e alle contravvenzioni dei reati presupposto in grado di detonare i diversi moduli di incriminazione (art. 648-648-ter1 c.p.) dei delitti di riciclaggio.

¹⁶ Lo sviluppo dell'economia digitale e delle nuove tecnologie di pagamento ha portato alla proliferazione – non solo di nuove opportunità per i consumatori e le imprese, ma anche – di nuove opportunità di frode di carattere transfrontaliero. Falsificazioni, furti e illecite appropriazioni di dati personali, identità digitali e credenziali di pagamento mediante phishing, skimming, etc., sono solo alcuni esempi di condotte criminali realizzabili in tale contesto criminoso. Al fine di tutelare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale, l'Unione Europea ha richiesto agli Stati membri l'adozione di misure volte alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (Direttiva UE 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019). In particolare, la Direttiva è volta a prevenire condotte aventi ad oggetto l'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali e immateriali diversi dai contanti, nonché la punizione di tutti i reati connessi. Con il D.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021, l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva attraverso la modifica di alcuni articoli del Codice Penale e l'introduzione nell'ambito del Decreto 231 dell'art. 25-octies1.

La Legge n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n.105, recante "disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha introdotto una nuova fattispecie di reato nell'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/01. In particolare, è stato introdotto il reato di "trasferimento fraudolento di valori" previsto dall'art. 512-bis c.p..

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter*, comma 2, c.p.)
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

O. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE, RICHIAMATI DALL'ART. 25-NOVIES¹⁷ DEL DECRETO

P. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, RICHIAMATO DALL'ART. 25-DECIES¹⁸ DEL DECRETO

Q. REATI AMBIENTALI, RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES¹⁹ DEL DECRETO

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue
- reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti
- reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- reati di cui agli artt.259 della Legge n.152 del 3 aprile 2006 e 452-*quaterdecies* del c.p., relativi al traffico illecito di rifiuti
- reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti

¹⁷ La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nell'ambito del Decreto 231 l'art. 25-*novies*, con riferimento ai *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*. I reati ivi inclusi e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono quelli previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

¹⁸ Attraverso l'art.4 della legge n.116 del 3 agosto 2009 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" è disciplinato nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti – attraverso l'art. 25-*novies* del Decreto 231 - il delitto concernente "l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art.377-bis c.p.). L'art. 2 del D. Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha poi modificato la numerazione del suddetto articolo in art. 25 *decies*.

¹⁹ Sempre introdotto dall'art. 2 del Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011.

Nel maggio 2015, il Parlamento ha approvato definitivamente Legge 22 maggio 2015, n. 68, "Disposizione in materia di delitti contro l'ambiente", che ha introdotto rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001. Più precisamente, attraverso l'inserimento nel Libro II del Codice penale del Titolo VI-bis, denominato "Dei delitti contro l'ambiente", sono state introdotte nel D. Lgs. 231/01 quali reati-presupposto le seguenti nuove fattispecie di reato:

- a) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- b) disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- c) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- d) delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-*octies*, c.p.);
- e) traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-*sexies* c.p.).

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, sostituito con l'articolo 452-*quaterdecies* del c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

- reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali
- reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- reati di cui all'art.3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- art. 8 e art. 9 del d.lgs. n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies, c.p.)
- traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-sexies c.p.)

r. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, RICHIAMATO NELL'ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO²⁰

s. DELITTI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E XENOFOBIA RICHIAMATI DALL'ART. 25 - TERDECIES²¹ DEL DECRETO

La Legge n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 , di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n.105 , recante "disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" va ad inasprire la disciplina sanzionatoria prevista dal Codice penale in relazione ai seguenti reati ambientali già richiamati nell'Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01: articolo 452-bis (Inquinamento ambientale) e articolo 452-quater (Disastro ambientale).

²⁰ Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" In proposito, l'art.22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- o vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- o vengano occupati minori in età non lavorativa;
- o ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

Nel novembre del 2017 con la L. 161 del 17 ottobre 2017 viene modificato l'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01. In particolare l'art. 30 comma 4 della L. 161/2017, all'unico comma presente dell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01 aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Viene prevista una sanzione per gli Enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Con il Decreto-legge n.20 del 10 Marzo 2023, il Governo ha modificato l'Art.12 ed inserito l'Art. 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nel D.Lgs n. 286/1998 "Testo unico sull'immigrazione".

Entrambi gli articoli interessano le fattispecie di reato contenute all'interno dell'Art. 25- duodecies " Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

²¹ Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo arriva a prevedere nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti, la sanzione

f. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI, RICHIAMATI DALL'ART. 25 – QUATERDECIES²² DEL DECRETO

U. REATI COSIDDETTI TRIBUTARI, RICHIAMATI DALL'ART. 25 – QUINQUESDECIES²³ DEL DECRETO

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

V. REATI DI CONTRABBANDO, RICHIAMATI DALL'ART. 25 - SEXIESDECIES²⁴ DEL DECRETO:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/73)
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/73)
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/73)
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/73)
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/73)
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/73)

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3». Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia"), sostituito articoli 604-bis del c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

²² Il 03 maggio 2019 è stata approvata la L. 39 "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-quaterdecies rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

²³ Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (il "Decreto Fiscale"), che introduce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel catalogo dei reati presupposto rilevante al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (il "Decreto 231"). L'art. 39, comma 2, del Decreto Fiscale introduce infatti nel Decreto 231 il nuovo articolo 25-quinquesdecies, rubricato "Reati tributari". Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto nuove fattispecie di reato all'art. 25-quinquesdecies del D.Lgs. 231/01: il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000, l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000 e l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000.

Il Decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frodi che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale» (c.d. "Direttiva PIF") ha modificato il comma 1bis dell'art. 25-quinquesdecies del d. lgs. n. 231/2001 specificando che i reati tributari di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater d. lgs. n. 74/2000 comportano la responsabilità dell'ente quando sono commessi al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri «connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea» da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10.000.000,00 euro.

²⁴ Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) è stata introdotta la nuova famiglia di reati all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01.

- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/73)
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/73)
- contrabbando nell'esportazioni di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/73)
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/73)
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/73)
- circostanze aggravanti nel contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/73)
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/73)
- circostanze aggravanti del contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/73)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)

W. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, RICHIAMATI DALL'ART. 25 - SEPTIESDECIES²⁵ DEL DECRETO:

- furto di beni culturali (art. 518-bis)
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter)
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater)
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies)
- violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies)
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies)
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies)
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies)
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

X. REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, RICHIAMATI DALL'ART. 25 - DUODEVICIES²⁶ DEL DECRETO

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

1.5. PRESUPPOSTI PER L'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ALL'ENTE

L'art. 5 del Decreto stabilisce i **CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE** alla cui sussistenza è subordinata la configurabilità in capo all'ente di una responsabilità amministrativa dipendente da reato.

La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

1. il reato presupposto deve essere commesso nell'**interesse o a vantaggio dell'Ente**;
2. il reato presupposto deve essere stato **commesso da persone in posizione di vertice o da quelle sottoposte alla direzione o vigilanza delle prime** ossia da:

²⁵ Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. Inoltre, il testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l'introduzione dell'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevices "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

²⁶ Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. Inoltre, il testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l'introduzione dell'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevices "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "soggetti in posizione apicale");
 - b. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (c.d. "soggetti in posizione subordinata" o "soggetti sottoposti");
3. i soggetti agenti **non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto invece individuano i **CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE**, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere riconoscere la sussistenza di responsabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità "soggettiva" dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone in posizione apicale o subordinata:

- A. **per i reati posti in essere dai soggetti apicali**, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a), l'art. art. 6 del Decreto prevede che l'ente non risponde se prova che:
- sono stati adottati e efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
 - è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (definito "Organismo di Vigilanza");
 - le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza interno all'ente.
- B. per i **reati posti in essere dai soggetti sottoposti**, così come individuati all'art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 del Decreto stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

1.6. LE SANZIONI

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato, disciplinate dagli **artt. 9 a 23 del Decreto 231**, sono le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata

per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);

- **sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto 231, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatta eccezione per i reati di cui all'art. 25, che ai sensi della L. 3 del 9 gennaio 2019 ha una durata da 4 a 7 anni); in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231;

- **confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro"; in merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto 231. L'art. 53 del Decreto 231 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo;
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p.. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

1.7. LE MISURE CAUTELARI

Il Decreto 231 prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p.. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto 231.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale *ad hoc* per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

1.8. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Come già detto sopra, gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'**art. 6 "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente"**, prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del Modello è attribuita all'ente.

L'**art. 7 "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente"** prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

In questo caso ne deriva che l'onere della prova è in capo all'accusa che deve dimostrare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del Modello.

1.9. REQUISITI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Come sancito dall'art. 6, comma 2, del Decreto 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il legislatore, il 10 marzo 2023, ha introdotto importanti modifiche alla preesistente normativa sulla tutela del segnalante (L.179/2017). Infatti il D.Lgs.24 /2023 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha abrogato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ha modificato l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179; anche, il c. 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 è stato modificato indicando che i modelli di organizzazione devono:

- prevedere canali di segnalazione interi, ai sensi del D.lgs. 24/2023;
- il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante e delle altre persone fisiche e giuridiche indicate nel D.lgs. 24/2023;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

Ferme restando il mantenimento delle massime cautele in merito alla riservatezza per la segnalazione e per il segnalante e il segnalato, le principali novità rispetto alla precedente L.179/2017 prevedono:

- la gestione unitaria del canale di segnalazione attribuita dal Legislatore, per gli Enti pubblici economici, al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- l'ampiezza dell'ambito da violazioni di disposizioni normative nazionali (es. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazioni del Modello 231, ecc.);
- l'invito alla predisposizione di un canale che garantisca al segnalante e alla segnalazione la massima riservatezza, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di crittografia;
- l'espansione del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protette per la segnalazione di illeciti
- la predisposizione di più modalità per effettuare la segnalazione quale un Canale interno (attivato dall'Ente), un Canale esterno (istituito dall' ANAC), la Divulgazione pubblica.

Il c. 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione devono contenere anche:

- uno o più canali (nonché un canale alternativo con modalità informatiche) che consentano di presentare segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante;

- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

L'art. 7, ai commi 3 e 4, del Decreto 231, altresì, statuisce che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con specifico riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies D.Lgs.231/01, l'art.30 del D.Lgs.81/01 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività citate e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001:2018) si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di



organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

1.9.1.LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel 2004, 2008, 2014 e, successivamente, nel marzo 2021 (di seguito, anche "Linee Guida")²⁷.

Tali Linee guida sono state utilizzate quali metro comparativo e guida operativa per la redazione del Modello posto che, in ogni caso, le stesse non hanno carattere vincolante pertanto il mancato rispetto di punti specifici del loro contenuto non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta del Consorzio, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- sistema sanzionatorio.

²⁷ Le Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008, con riferimento agli aggiornamenti del 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014).

2. IL CONSORZIO

2.1. DESCRIZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è stato costituito ai sensi della legge della Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59 ed è Ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 79 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 s.m.i ed è regolato dalla stessa Legge Regionale.

Il Consorzio formato con Decreto della Giunta Regionale n. 7647 del 19 maggio 1990, è continuatore delle finalità ed erede dei patrimoni dei seguenti enti: Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia (1872), Consorzio di irrigazione con le acque del Canale Villoresi (1912), Consorzio di miglioramento fondiario Eugenio Villoresi (1938), Consorzio di Bonifica Eugenio Villoresi (1975), Consorzio degli argini di seconda categoria di Po e Lambro (1874), Consorzio degli argini di seconda categoria di Zerbo ed Uniti (1913), Consorzio idraulico di terza categoria per le opere di sistemazione delle acque decadenti dell'Altipiano Pavese (1917), Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Basso Pavese (1953).

Il Consorzio è un ente appartenente al Sistema Regionale allargato (SIREG) istituito con L.R. 30/2006 e ss.mm.ii., come indicato nell'Allegato A2 della medesima legge.

Il Consorzio opera nel comprensorio n. 2 come definito con il provvedimento di ripermimetrazione approvato dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. IX/2994 dell'8 febbraio 2012 e successive modifiche, tra cui particolare importanza rivestono le più recenti D.g.r. 18/07/2016 - n. X/5427 e D.g.r. 19/09/2016 – n. X/5594 che hanno notevolmente ampliato i confini del comprensorio e il reticolo di competenza consortile.

Il comprensorio, con oltre 3910 km² di superficie, ripartiti su 432 comuni, entro i confini delle province di Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Varese e della Città metropolitana di Milano, si estende dall'arco prealpino fino alla Bassa Pianura Pavese.

2.2. FINALITÀ E ATTIVITÀ

Il Consorzio è retto dallo Statuto, che è oggetto di approvazione con Delibera di Giunta di Regione Lombardia, e svolge le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali.

Nello specifico, Il Consorzio realizza le finalità di cui all'articolo 76 della l.r. n. 31/2008 s.m.i. ed in particolare persegue:

- a. la sicurezza idraulica del territorio comprensoriale;
- b. l'uso plurimo e la razionale utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e della rete sotto tutti gli aspetti ammessi dalle norme vigenti;
- c. la provvista, regimazione, tutela e corretto utilizzo delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agro-zootecniche e forestali;
- d. la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché della costruzione di corridoi ecologici e di percorsi di mobilità lenta;
- e. la promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica, delle risorse idriche e del suolo;
- f. l'interesse pubblico nel gestire le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali;
- g. la valorizzazione e preservazione del patrimonio materiale e immateriale consortile.

In termini di operatività il Consorzio si occupa di:

- distribuire le acque superficiali a fini irrigui;

- ricaricare artificialmente la falda acquifera sotterranea;
- riutilizzare le acque reflue depurate;
- bonificare il territorio comprensoriale dalle acque in eccesso;
- contribuire alla difesa del territorio in collaborazione con gli enti preposti;
- valorizzare le acque dei canali a fini energetici e industriali;
- favorire l'uso turistico e sportivo delle acque e dei canali;
- favorire lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile;
- tutelare l'ambiente e il paesaggio dei territori attraversati dai propri canali.

Le principali attività erogate dal Consorzio sono:

- programmazione, studi, ricerche, sperimentazioni in materia idraulica e territoriale;
- opere di bonifica e irrigazione;
- manutenzione idraulica e protezione dalle calamità naturali;
- opere per la navigazione interna;
- risanamento delle acque, rinaturalizzazione e fitodepurazione;
- impianti di produzione di energia idroelettrica;
- approvvigionamento per imprese industriali;
- strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
- salvaguardia ambientale e paesaggistica, forestazione e rinaturalizzazione ambientale;
- studi, ricerche, sperimentazioni per la valorizzazione e lo sviluppo di nuove tecniche agrarie;
- informazione, formazione e promozione;
- progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi;
- progettazione, esecuzione e gestione di opere pubbliche, anche extra-agricole purché rientranti nei fini generali del Consorzio.

2.3. GOVERNANCE DEL CONSORZIO E STRUTTURA DELL'ENTE

A norma dello Statuto, gli **ORGANI DEL CONSORZIO** sono:

- il **Consiglio di Amministrazione**: è eletto con le procedure previste dal Regolamento elettorale regionale e da quello integrativo consortile, resta in carica 5 anni ed è composto da 15 membri di cui 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto organizzati in distretti elettorali; un rappresentante dei Comuni, eletto dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati al comprensorio consortile; un rappresentante della Provincia nel cui territorio ricade la maggior superficie comprensoriale del Consorzio; un rappresentante della Regione Lombardia. Il Consiglio di Amministrazione opera per il conseguimento degli interessi generali di tutti i consorziati e del comprensorio. Compie le operazioni ordinarie e straordinarie definite dallo Statuto;
- il **Presidente**: è nominato dal Consiglio di Amministrazione, come da Statuto ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo che ha il compito di vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
- il **Revisore legale**: è nominato da Regione Lombardia, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. Esercita le competenze di cui all'art. 20 del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e s.m.i, conformando la propria attività ai principi di continuità, campionamento e programmazione dei controlli. È tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere. Inoltre può partecipare, a sua discrezione, al Comitato esecutivo, con diritto di parola ma non di voto.

Accanto agli Organi sopra indicati, si pongono **ALTRE FIGURE DI GOVERNANCE E CONTROLLO** quali:

- d. il **Comitato Esecutivo**: è un'articolazione interna del Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Terzo Componente con la partecipazione, senza diritto di voto, del Direttore generale o suo delegato. Ha competenza su tutti gli atti necessari a garantire la corretta applicazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e in generale su quanto delegatogli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto nonché su quanto previsto dallo Statuto.
Il Comitato Esecutivo inoltre può deliberare, in caso di urgenza, su ogni materia; tali deliberazioni sono presentate nel primo Consiglio di Amministrazione utile per la ratifica.
- e. Il **Direttore Generale e Dirigenti**: la gestione amministrativa del Consorzio è attribuita al Direttore generale che la esercita attraverso i Direttori di Area e gli uffici. Il Direttore Generale dirige e coordina i direttori d'Area, organizza le aree e ottimizza i servizi consortili secondo quanto dettato dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione.
Il Direttore Generale secondo quanto definito dallo Statuto è il capo gerarchico del personale. Procedo all'assunzione del personale, in conformità al Piano assunzioni deliberato dal Consiglio, alla promozione o licenziamento del personale e adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i dipendenti, se non previsto diversamente da specifici atti del Consiglio di Amministrazione.
- f. Il **Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08**: Il Datore di lavoro è individuato nel Consiglio di Amministrazione, rappresentato dal Presidente pro-tempore, fatta salva la possibilità di nomina di altro soggetto con apposita delibera, che, se assunta, verrà allegata al MOG. Il Datore di lavoro può procedere ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008 alla delega di funzioni con atto apposito, in caso di atto/i di delega, quest'ultima/e sarà/saranno allegata/e al MOG.

2.4. SISTEMA DI CONTROLLI

La Governance adottata dal Consorzio si basa sulle previsioni dello Statuto e da strumenti specifici, diretti alla determinazione della struttura dell'Ente e dei suoi controlli, tra loro collegati quali:

- il Piano di Organizzazione Variabile (POV) che, sulla base delle esigenze organizzative, individua la struttura dell'Ente individuando le posizioni organizzative, i profili professionali e le qualifiche necessarie alla luce dei vigenti CCNL per i dipendenti e i dirigenti;
- l'Organigramma consortile e il documento delle competenze e funzioni;
- il Regolamento di Organizzazione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- i Regolamenti diretti alla disciplina di specifiche attività consortili;
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Infatti, elemento portante e imprescindibile della *governance* è il sistema di controllo interno (S.C.I.). Si tratta dell'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative orientate a perseguire, nel rispetto delle strategie adottate dall'organo amministrativo, il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi dell'Ente;
- salvaguardia del patrimonio dell'Ente;
- affidabilità ed integrità delle informazioni;
- conformità delle operazioni alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, nonché a politiche, piani, regolamenti e procedure interne.

Così concepito il Sistema dei Controlli Interni consegue le caratteristiche di un processo trasversale a tutte le Aree, Settori, Servizi che coinvolge l'intero personale dell'Ente e la cui responsabilità primaria investe il CdA. Quest'ultimo ha il compito di fissarne gli indirizzi e le linee guida e di verificarne il funzionamento e l'efficacia. Difatti il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.lgs. 231/2001 costituisce parte integrante del sistema di controllo interno dell'ente (S.C.I.).

Il sistema dei controlli opera a diversi livelli e oltre, in particolare, al Revisore legale sopra indicato consta, altresì, delle seguenti funzioni e figure:

a. Nucleo di valutazione: La valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti e del personale spetta al Nucleo di valutazione, composto dai componenti del CE, dal revisore dei conti e dal Direttore Generale. Ha la finalità di assistere gli organi istituzionali dell'ente nella verifica, valutazione e controllo della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 17 Regolamento organizzazione n. 39, 13/9/2013).

Il Nucleo di Valutazione nel rispetto del CCNL e delle norme vigenti:

- Accerta la rispondenza dell'attività dei dirigenti e di tutto il personale alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo dell'Ente;
- Stabilisce gli indici di riferimento del controllo sull'attività dei dirigenti e del personale e i premi da riconoscere;

Fissa i premi iniziali e determina i premi finali previa consultazione dei dirigenti e dei responsabili

b. Controllo di gestione: Il provvedimento di intesa tra Stato e Regioni dell'11 settembre 2008 prevede all'articolo 9: *“che i Consorzi di Bonifica adottino provvedimenti organizzativi volti a garantire ed assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse”*.

Il controllo di gestione si concretizza pertanto in una sorta di verifica di efficacia dell'azione dell'ente volta a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.

Il sistema di controllo di gestione è quindi interrelato:

- con il sistema di pianificazione, il sistema di valutazione del personale e il sistema incentivante in quanto aiuta il personale ad indirizzare il proprio comportamento verso il conseguimento degli obiettivi aziendali;
- con il sistema di contabilità analitica che permette di ripartire i costi aziendali tra i singoli centri di responsabilità e i singoli obiettivi aziendali;
- con il sistema informativo che permette di raccogliere, archiviare e trattare i dati relativi a costi e indicatori e distribuire le relative informazioni ai soggetti utilizzatori. Nell'ambito dei sistemi informativi aziendali particolarmente utili ai fini del controllo di gestione sono i sistemi di reportistica.

Il Regolamento di organizzazione adottato dall'ente individua nel Nucleo di valutazione, in accordo con il Direttore Generale ed i Direttori di Area, l'organo che definisce le linee per l'attivazione progressiva di un sistema di controllo di gestione sull'attività consortile.

L'attività di controllo di gestione opera affinché gli organi di governo possano verificare che le risorse siano utilizzate razionalmente ed efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

La Direzione Area Affari Generali e Risorse, cui è demandato il compito di elaborare, verificare e validare i dati dei controlli periodici, redige i documenti di sintesi da sottoporre in visione al vertice dell'Ente per le valutazioni dell'andamento dei fatti gestionali più significativi. Tali documenti costituiscono la base sulla quale sviluppare eventuali azioni correttive.

c. Internal Audit: funzione stabilita dal vertice del Consorzio il cui obiettivo è quello di accrescere e proteggere il valore dell'organizzazione garantendo il corretto adeguamento rispetto alle

normative in vigore, agli standard nazionali e internazionali e alle procedure propedeutiche alla predisposizione al bilancio.

- d. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:** Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT), nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, svolge le funzioni ed i compiti di cui alla Legge n. 190 del 2012, ed in particolare:
- elaborazione e/o aggiornamento del PTPC;
 - vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
 - verifica dell'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità;
 - proposta di modifica del PTPCT quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente.

I compiti del Responsabile Anticorruzione e del Responsabile della Trasparenza sono meglio definiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1. OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

ETV è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'Ente, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei contribuenti e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, ETV ha svolto una mappatura delle attività consortili e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

3.2. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO E METODO DI LAVORO

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto presenti al capitolo 1 ed al metodo di lavoro adottato, i punti fondamentali per la definizione del presente Modello sono di seguito riassunti:

- creazione di un Gruppo di Lavoro (composto dal Direttore Generale, dal referente legale di supporto facente parte del settore Giuridico, Legale e *compliance* e da Consulenti esterni) per l'esecuzione dell'analisi dei rischi;
- definizione della metodologia da seguire per l'analisi dei rischi;
- condivisione della metodologia con l'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei soggetti da intervistarsi per la mappatura delle attività dell'Ente e formazione sul D.lgs. 231/01 e sulle modalità di gestione del progetto;
- individuazione delle attività aziendali "sensibili" ossia delle attività ove possono essere commessi i reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio, attraverso:
 - analisi dei documenti identificativi dell'Ente: es. statuto, deleghe, organigrammi;
 - analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo dell'Ente: es. regolamenti, manuali e procedure;
 - interviste ai referenti di tutte le aree, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
 - identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutte i reati previsti dal Decreto;
 - valutazione del livello del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nel Consorzio;
 - condivisione del documento finale di analisi rischi con il Gruppo di lavoro;
- presentazione dell'analisi dei rischi al Comitato Esecutivo;
- individuazione da parte del Gruppo di Lavoro dei referenti interni per l'identificazione dei protocolli da inserire nel Modello e per la definizione di eventuali nuovi protocolli;

- valutazione protocolli in essere e definizione dei nuovi protocolli finalizzati, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire le esigenze di controllo;
 - identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti, attraverso incontri con i referenti individuati dal gruppo di lavoro;
 - condivisione dei protocolli con il Gruppo di Lavoro;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico e di Comportamento vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico e di Comportamento;
- conferma dell'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, alla luce della nuova analisi dei rischi, e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione delle modalità con le quali all'OdV sono comunicate sia le segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 sia quelle non rilevanti ai sensi del decreto;
- individuazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

3.3. ANALISI DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)

Un'accurata analisi dei rischi (risk assessment) è la base per la definizione dei provvedimenti (protocolli) che l'Ente decide di mettere in atto per impedire, o quanto meno rendere improbabile, il verificarsi dei reati inclusi nell'elenco contenuto nel Decreto 231.

L'analisi dei rischi è stata svolta in modo da consentire differenti livelli di approfondimento (per famiglia di reato, per singolo reato, per processo/attività).

È stata innanzitutto svolta una prima fase di **analisi preliminare** nel corso della quale, si è proceduto ad individuare le singole fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione a specifiche attività normalmente svolte dal Consorzio e che presentino particolari profili di rischiosità (c.d. attività sensibili).

L'esito di tale analisi è sintetizzata nell'allegato documento denominato “**Analisi dei rischi**” al presente Modello, dove viene riportata prima la valutazione del rischio riportata in tabella 1 «**Valutazione del rischio per famiglia di reato**». Il rischio valutato è un **rischio inerente** (o intrinseco), cioè, si basa sul rischio di accadimento del reato in assenza di azioni manageriali per gestirlo (non considerando quindi i presidi in essere nel Consorzio). La tabella 1 (suddivisa in sezioni per ogni famiglia di reato) è composta 3 colonne dove sono riportati i reati previsti nella famiglia di reato che sono oggetto di valutazione, una colonna con il livello di rischio ed una colonna note.

La scala di valori utilizzata per la valutazione del rischio è così composta:

- n/a=Non Applicabile
- B=Basso
- M=Medio
- A=Alto

Il valore di rischio "finale" della «famiglia di reato» è il valore più alto delle attività a rischio a potenziale commissione dei reati presenti nella famiglia di reati di cui al D.lgs. 231/01.

Per tutte le famiglie di rischio non applicabili (n/a) viene riportata una nota esplicativa della motivazione per la quale la famiglia di reato è esclusa e, pertanto, le stesse non sono state prese in considerazione.

Per le famiglie di rischio Basso (B) nelle note esplicative sono riportati i reati applicabili e le aree di rischio dove il reato potrebbe essere commesso.

Alla luce dell'analisi sopra effettuata, per le altre «famiglie di reato» che hanno raggiunto un valore del **rischio pari a Basso (B)** si è ritenuto di non procedere ad un ulteriore dettaglio in quanto. Infatti l'Ente ha già assunto una serie di procedure e di regolamenti che si ritengono adeguati a fini di prevenzione della commissione dei reati appartenenti a tali famiglie, pertanto si è valutato, in aggiunta tali misure, sufficiente garantire il rispetto del **Codice Etico e di comportamento** oltre che dei principi etici di comportamento espressamente associati a tale famiglia all'interno dello stesso Codice.

Diversamente, per le «famiglie di reati» a cui è stato attribuito un **valore di rischio Medio (M) o Alto (A)** si è proceduto ad **analizzare in dettaglio le modalità con le quali i reati potrebbero essere commessi**.

Tale analisi è riportata nelle successive tabelle dell'**allegato sopra citato** ove viene riportato, all'interno delle singole tabelle di riferimento, il reato - presupposto preso in considerazione, il processo/attività sensibile, la situazione di rischio rilevata, le figure coinvolte, la situazione intrinseca rilevata e la valutazione del rischio intrinseco (R), i presidi esistenti e il rischio residuo (Rr) per ogni singola attività.

Il **RISCHIO INTRINSECO** (o inerente) - R- è il rischio che esiste di per sé effettuando una certa attività, senza tener conto dell'esistenza di strumenti di prevenzione e/o regolamentazione.

Il **RISCHIO RESIDUO** - Rr - è invece il rischio che risulta dalla riduzione del rischio intrinseco attraverso l'applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo.

I rischi sopra indicati sono calcolati come il prodotto della Probabilità (intrinseca P o residua Pr) che l'evento si verifichi per l'Impatto (I) che tale evento ha sul Consorzio, cioè:

- $R=P*I$
- $Rr=Pr*I$

Di seguito si riportano gli elementi considerati per assegnare i punteggi alla Probabilità e all'Impatto:

Probabilità (intrinseca)	Il fatto è già accaduto? Se si quante volte?
	L'attività è normata da leggi (cogenti)?
	Con quale frequenza è effettuata l'attività?
Probabilità (residua)	Sono attuate procedure/regolamenti (volontari) che regolano l'attività?
	Sono attuati controlli specifici sull'attività?
	Sono presenti altre misure organizzative?
Impatto	Conseguenze reputazionali
	Sanzioni pecuniarie (quote)

	Sanzioni interdittive
--	-----------------------

Di seguito la scala di valori utilizzati per la **Probabilità (P e Pr)** e per l'**Impatto (I)**:

Scala di valori per la P (sia intrinseca che residua)	
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Altamente probabile

Scala di valori per la I	
1	Lieve
2	Rilevante (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) ²⁸
3	Critico (sanzione pecuniaria sopra a 500) ²⁹
4	Molto Critico (anche sanzione interdittiva)

Considerando che in caso di processo per responsabilità amministrativa il Consorzio avrebbe comunque un danno reputazionale, l'Ente ha deciso di non considerare il livello di impatto più basso (1). Il Consorzio considera, infatti la reputazione un valore importante.

Pertanto i valori di rischio ottenibili dalla probabilità per l'impatto sono riportati di seguito:

LIVELLO DI RISCHIO				
Probabilità	Impatto			
	Valori	2	3	4
	1	2	3	4
	2	4	6	8
	3	6	9	12
	4	8	12	16

Dove:

²⁸ per valutare il numero di quote si prende in considerazione il limite più alto previsto dal reato

²⁹ per valutare il numero di quote si prende in considerazione il limite più alto previsto dal reato

R = 2-4 (**basso**)

R = 6-8 (**medio**)

R = 9-16 (**alto**)

Per le «famiglie di reato» come sopra analizzate, il Consorzio ha deciso di predisporre le relative Parti speciali, come indicate al paragrafo 3.5, con la definizione dei protocolli preventivi diretti a evitare il compimento del reato - presupposto.

Nel caso di aggiornamento dell'analisi dei rischi, le valutazioni effettuate sui reati i cui ambiti sono modificati o sui reati introdotti nel perimetro del D.lgs.231/01 sono riportate in apposito documento allegato al Modello.

3.4. PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le procedure di gestione e di controllo già in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- a) regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- b) procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - a. adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
 - b. definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - c. tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - d. chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - e. esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- c) suddivisione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- d) livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- e) attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite come contenute negli atti già citati al capitolo 2.

3.5. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone principalmente dei seguenti documenti:

- ❖ **Analisi dei rischi:** documento, come sopra richiamato, propedeutico alla redazione del Modello, all'interno della quale viene effettuata un'analisi dei rischi in funzione dei processi/attività e dell'organizzazione aziendale oltre che dei presidi esistenti;
- ❖ **“Parte Generale”:** documento che illustra i contenuti del D.lgs. 231/01, la funzione del Modello di organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso;
- ❖ **“Parte Speciale”:** documento dedicato alle specifiche tipologie di reato, come individuate al termine dell'analisi dei rischi sopra indicata. Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo, per i destinatari individuati, di adottare regole di condotta conformi a quanto definito dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/01 ed considerati come astrattamente rilevanti, sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte dal Consorzio.

Sulla base dell'analisi dei rischi il Consorzio ha deciso di predisporre le seguenti Parti Speciali

- **Parte speciale A:** Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico e Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- **Parte speciale B:** Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte speciale C:** Art. 25 undecies – Reati ambientali;
- **Parte speciale D:** Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari.

Per tutte le Parti Speciali sono indicati:

1. descrizione dei reati considerati applicabili;
2. aree a rischio commissione reato;
3. il personale che potrebbe commettere il reato;
4. protocolli generali e specifici atti ad impedire la commissione dei reati.

- ❖ **Codice Etico e di comportamento:** documento contenente l'insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta cui devono ispirarsi tutti coloro che operano, collaborano e agiscono per il Consorzio.

Il Consorzio si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D.lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, il Consorzio valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti speciali.

3.6. DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico e di Comportamento, si applica agli amministratori, al revisore, a tutto il personale dipendente di ETV e a tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività con il Consorzio.

3.7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI E/O RICHIAMATI E DOVERI CONNESSI

Il presente Modello, e i relativi allegati, possono essere aggiornati solo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione o, su delega di quest'ultimo, del Comitato Esecutivo.

Tutti i documenti che compongono il Modello, così come tutti i documenti richiamati nell'allegato documento denominato "**Documenti che hanno impatto sul Modello e sul Codice Etico e di comportamento**" devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

È in capo alla funzione consortile competente, così come indicata nell'allegato documento denominato "**Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**", procedere a comunicare all'OdV e all'ufficio di supporto allo stesso, la modifica dei documenti di cui sopra, inviandone copia per l'archiviazione.

3.8. RACCORDO TRA IL MODELLO 231 E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il presente Modello, strutturato come indicato al paragrafo 3.5, è integrato con le misure di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "PNA"), così come previsto da ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016 (che modifica l'art. 1 c.2 bis della L. 190/2012) e come confermato sempre dall'Autorità con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 in materia di attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Infatti, con specifico riferimento alle misure organizzative per la prevenzione della corruzione adottate dagli enti pubblici economici, le nuove Linee Guida prevedono che, "*in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti*", gli enti integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012.

La L. 190/2012, infatti, pur ispirandosi al citato decreto 231, implica un'attività più vasta e impegnativa di autoanalisi organizzativa in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le P.A. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

ETV ha scelto di procedere ad adottare tali misure integrative con documento unitario separato che tiene luogo del PTPCT anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale, obbligatoria per legge, e della vigilanza dell'ANAC.

Il PTPCT adottato annualmente dall'Ente è pertanto parte integrante del presente Modello 231.

L'integrazione e la coerenza tra i due documenti viene realizzata sia in termini di obiettivi, aree di rischio, indicatori e risorse associate, sia in termini di modalità e sviluppo dei contenuti.

Sono state così implementate sinergie a livello organizzativo e di responsabilità tra l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, in particolare attraverso il ruolo dell'Internal Audit e della previsione all'interno del Piano di Audit di controlli diretti anche a verificare il corretto adempimento delle previsioni di cui al PTPCT, per gli ambiti di competenza.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. RUOLO E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo del Consorzio, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **autonomia ed indipendenza:** i componenti dell'OdV non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Consorzio e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative. Nel caso di un componente interno quest'ultimo non dovrà ricoprire ruoli in aree ad elevato rischio. L'OdV deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff, come meglio si dirà in seguito, con il Consiglio di Amministrazione. Inoltre ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
2. **molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale. Sono pertanto richieste almeno capacità di auditing, competenze giuridiche, competenze economiche e competenze di organizzazione aziendale;
3. **continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del modello.

Non possono essere eletti membri dell'OdV persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione stia valutando la nomina, quale componente dell'OdV, di un soggetto che abbia legami di parentela con un membro del Consiglio di Amministrazioni o di vertice del Consorzio o che si trovi in conflitto di interesse con il Consorzio o con membri del C.d.A. o con personale di vertice del Consorzio, deve porre particolare attenzione alla circostanza e se decidesse di provvedere alla nomina l'atto deliberativo deve contenere le motivazioni della scelta.

4.2. NOMINA, COMPOSIZIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, il Presidente, gli emolumenti e un budget di spesa.

Esso resta in carica per un periodo di durata dai due ai cinque anni ed eventualmente in "prorogatio" fino a nomina del nuovo OdV. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un segretario in modo da facilitare le relazioni con la struttura del Consorzio.

I componenti dell'OdV potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore dei Conti.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati,

nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata di ETV, il Consorzio ha ritenuto opportuno identificare l'Organismo di Vigilanza come segue:

- ha una struttura collegiale, con tre membri che garantiscono i requisiti sopra indicati;
- la sua adeguatezza, in termini di struttura e di poteri conferiti, è valutata periodicamente dal CdA che apporta le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al CdA i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- il suo funzionamento è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:
 - a) le modalità di riunione;
 - b) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
 - c) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.

Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'OdV sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta all'anno l'Organismo si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del modello. Tale relazione sarà quindi presentata e/o inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il CdA può comunque convocare in ogni momento l'OdV e l'OdV può chiedere di essere ricevuto dal CdA ogni volta che lo riterrà motivando la richiesta.

4.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa consortile, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato, come già indicato in precedenza.

All'OdV, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'OdV dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- incontrare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con il fine di scambiarsi informazioni e non sovrapporsi nell'aree di controllo;

- incontrare il Revisore dei Conti con il fine di scambiarsi informazioni e non sovrapporsi nell'aree di controllo;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc...).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare la sua attività;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento consortile rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso Organismo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- disporre che i Responsabili delle aree/settori del Consorzio forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da nessun componente e organo del Consorzio, fermo restando la responsabilità del CdA di vigilare sull'attività svolta.

4.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il personale individuato dal Consorzio deve trasmettere, secondo le indicazioni fornite dall'OdV, i flussi periodici individuati nell'allegato documento denominato “**Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**”. Tali informazioni hanno lo scopo di mantenere aggiornato l'OdV sulle attività che vengono svolte dal personale che a qualunque titolo collabora con il Consorzio.

In particolare, le informazioni minime che devono essere riportate nel documento richiamato sopra sono:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi inquirenti relative a quanto ricompreso nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati oggetto del Modello;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni nell'ambito delle attività di controllo svolte dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto a quanto ricompreso nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti) ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e ai protocolli del Modello.

È facoltà dell'OdV individuare ulteriori documenti, oltre a quelli indicati dal Modello, che periodicamente il personale del Consorzio dovrà inviare all'OdV stesso o richiedere al personale del Consorzio di inviare report sulle attività svolte.

All'Organismo di Vigilanza è assegnato il seguente indirizzo e-mail: odv@etvilloresi.it

Tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini del Consorzio nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con lo stesso, sono tenuti a segnalare, secondo quanto si dirà di seguito, in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico e di comportamento in relazione ai reati previsti dal D.lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

4.5. DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE

Il 10 marzo 2023 con il D.Lgs.24 “Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, il legislatore ha introdotto una importante novità in tema di Whistleblowing. Tale disposto normativo ha previsto l’integrazione dell’articolo 6 del D.lgs. 231/2001 con l’obbligo di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito all’identità del segnalante.

Tra gli elementi principali, fatti salve le tutele di riservatezza per il segnalante, la cosa segnalata ed il segnalato, il Legislatore introduce l’individuazione di un unico canale di segnalazione, l’obbligo di gestione di tale canale, specifici adempimenti di comunicazione con il segnalante (comunicazione di presa in carico della segnalazione entro 7 giorni, riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla stessa segnalazione), il forte indirizzo verso strumenti che consentano maggiori sicurezze in merito alla riservatezza.

Come indicato nell’art. 4 c.5 il Consorzio ha assegnato il Ruolo di Responsabile del Canale di Segnalazione Interna al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di cui all’art. 1 c.7 della L. 190/2012.

Inoltre, il Consorzio ha predisposto una specifica procedura denominata “Segnalazioni Whistleblowing” per la gestione delle segnalazioni allegata al presente Modello.

In particolare, il segnalante può effettuare una segnalazione al RPCT di ETV mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

1. in forma scritta: - tramite piattaforma crittografata, accessibile dalla sezione del sito istituzionale del Consorzio, denominata “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” / “Prevenzione della corruzione” seguendo le istruzioni ivi riportate;
2. tramite posta ordinaria, utilizzando preferibilmente il Modello allegato alla presente Procedura, in doppia busta chiusa, con la dicitura “Riservata per il RPCT – Segnalazione whistleblowing”, all’indirizzo: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi, Via Lodovico Ariosto n. 30, 20145 Milano;
3. in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell’incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In quest’ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

Il D.lgs. 24/2023 prevede che le segnalazioni di illeciti che possono essere segnalate sono violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Consorzio, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo. Inoltre il D.lgs. 24/2023 prevede anche segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o la violazione del Modello.

In via riassuntiva, la segnalazione:

- non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento all’Area competente;
- deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti; infatti, non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo;
- è opportuno che siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire al Consorzio di effettuare le dovute verifiche;

- devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione.

Le segnalazioni sono gestite dal RPCT del Consorzio e la procedura adottata prevede che al termine della fase preliminare, quando la segnalazione risulta infondata, o al termine dell'istruttoria quando la segnalazione rientri nelle violazioni di reati compresi nel catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01 o riguardi il Modello sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del Decreto 24/2023, le misure di protezione di cui al Capo III, del Decreto medesimo si applicano anche:

- al segnalante;
- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Il Consorzio non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante in ambito disciplinare, tutelandolo in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

Per la completa disciplina delle modalità di segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) e della tutela del segnalante, si rinvia al "**Procedura Segnalazioni Whistleblowing**" appositamente adottato dall'ente.

5. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI

5.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Spetta a ciascun Dirigente di Area e/o al Coordinatore e/o al Responsabile del Consorzio rilevare eventuali violazioni del presente Modello 231, di tutti i documenti che lo compongono, da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria area.

Inoltre spetta alla Direzione Generale rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolge funzione di Dirigente delle aree organizzative alle proprie dipendenze e spetta al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, rilevare eventuali violazioni del Direttore Generale.

Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati al RPCT secondo quanto definito nella "Procedura Segnalazioni Whistleblowing".

5.2. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER PERSONALE SUBORDINATO

Spetta a ciascun superiore (incluso il Direttore Generale e i Dirigenti) rilevare eventuali violazioni del presente Modello da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio/area (esempio: consulenti, fornitori, ...). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati al RPCT secondo quanto definito nella "Procedura Segnalazioni Whistleblowing".

5.3. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER GLI ORGANI CONSORTILI

Eventuali violazioni al presente Modello Organizzativo ed al Codice Etico e di Comportamento poste in essere dagli Amministratori o dal Presidente, possono essere rilevate dall'OdV che procederà secondo quanto indicato ai successivi paragrafi.

5.4. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza del segnalante (senza necessariamente conoscerne il segnalante) è tenuto a sua volta a segnalare al RPCT dell'esistenza di tali fatti.

5.5. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELLE SEGNALAZIONI O SEGNALAZIONI INFONDATE

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza della segnalazione (senza necessariamente conoscerne il contenuto) è tenuto a sua volta a segnalare al RPCT dell'esistenza di tali fatti. Stesso obbligo si applica a chi è venuto a conoscenza di segnalazioni infondate o dolose.

6. ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE

6.1. PREMESSA

Posto quanto previsto dalla "**Procedura Segnalazioni whistleblowing**", al quale si rinvia per il necessario coordinamento con quanto previsto al presente capitolo.

6.2. ISTRUTTORIA

L'OdV recepisce al termine dell'istruttoria la relazione del RPCT, sulla base della quale verifica i protocolli presenti nel Modello e i Regolamenti / Procedure redatte dall'Ente per normare l'attività oggetto della segnalazione, con il fine di valutarne la necessità di un miglioramento al fine di impedirne ulteriori violazioni.

6.3. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI

In via generale, a conclusione delle proprie verifiche, l'OdV, comunica al Consiglio di Amministrazione, attraverso il comitato esecutivo, la necessità o meno di aggiornare il Modello a fronte della segnalazione gestita dal RPCT.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello 231 è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e delle disposizioni interne previste dal Modello stesso come, a puro titolo di esempio, le violazioni alla riservatezza delle segnalazioni così come la violazione dell'identità del segnalante (e la discriminazione dello stesso) o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del Consorzio, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dallo stesso in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione, l'esecuzione, la contestazione e l'impugnazione della stessa sono disciplinati in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (e norme analoghe applicabili ai dipendenti di enti pubblici economici) e dall'applicabile Contratto Collettivo.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, da revisore dei conti ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

Si considerano violazioni importanti e come tali saranno sanzionate, le violazioni delle misure di tutela delle segnalazioni e/o del segnalante così come le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

7.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello, e dai suoi allegati, sono definiti come illeciti disciplinari.

In altro paragrafo del presente capitolo sono declinate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano e non eccedono quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione ai seguenti criteri:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alla gravità del fatto considerata anche in relazione alla possibile sanzione che il Consorzio potrebbe ricevere a causa della violazione commessa;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari.

a) Censura scritta

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dal Consorzio nei confronti dei propri dipendenti.

b) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo minimo previsto dal CCNL

Questa sanzione (non superiore a 3 giorni) si applica al dipendente che:

- violi più volte le disposizioni interne previste o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta mancanza della osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del Consorzio nei confronti dei propri dipendenti;
- effettui, con colpa grave, segnalazioni infondate.

c) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo massimo previsto dal CCNL

Questa sanzione (da 4 a 10 giorni) si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse del Consorzio, arrechi danno al Consorzio o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni del Consorzio;
- effettui, con colpa grave, ripetute segnalazione infondate;
- tenti di violarle le misure di tutela dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dei documenti contenuti nella segnalazione.

d) Licenziamento senza preavviso

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello e/o nel codice etico adottati ai sensi del D.lgs. 231/01, pone in essere un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno al Consorzio o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.
- effettui ritorsioni nei confronti del segnalante o dai soggetti tutelate dal D.lgs. 24/2023;
- effettui segnalazioni infondate con dolo;
- violi le misure di tutela dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dei documenti contenuti nella segnalazione;
- tenti di ostacolare o ostacoli una il buon esito di una segnalazione di illeciti.

Si precisa che in considerazione dei criteri indicati sopra per una stessa violazione ai Dirigenti sarà applicata una sanzione più severa, in quanto la violazione dei principi del Modello da parte di un Dirigente espone l'Ente ad un rischio maggiore.

Posto quanto anche indicato al capitolo 6, il procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione, l'esecuzione, la contestazione e l'impugnazione della stessa sono disciplinati in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (e norme analoghe applicabili ai dipendenti di enti pubblici economici) e dall'applicabile Contratto Collettivo.

7.3. PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o dalla normativa e dagli atti richiamati dal Modello stesso per la prevenzione degli illeciti ex d.lgs. 231/2001, da parte dei Dirigenti, l'OdV, relazionerà al Comitato Esecutivo e quindi il Consiglio di Amministrazione, che individuerà, anche su proposta dell'OdV stesso, le misure più idonee da applicare al soggetto interessato in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato, fermo restando il principio indicato al paragrafo 7.2, per il quale al Dirigente spetta una sanzione maggiore rispetto agli altri dipendenti per la stessa violazione.

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello.

Posto quanto anche indicato al capitolo 6, il procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione, l'esecuzione, la contestazione e l'impugnazione della stessa sono disciplinati in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (e norme analoghe applicabili ai dipendenti di enti pubblici economici) e dall'applicabile Contratto Collettivo

7.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione delle disposizioni previste dal Modello, o dalla normativa o dagli atti richiamati dal Modello stesso per la prevenzione degli illeciti ex d.lgs. 231/2001 da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, l'OdV relazionerà il Revisore dei Conti che provvederà, secondo quanto previsto dalla normativa e dagli atti consortili competenti, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, per le delibere opportune in merito ai provvedimenti da porre in essere.

7.5. MISURE NEI CONFRONTI DEL REVISORE LEGALE

In caso di violazione delle disposizioni previste dal Modello, o dalla normativa o dagli atti richiamati dal Modello stesso per la prevenzione degli illeciti ex d.lgs. 231/2001 da parte del Revisore dei conti, l'Organismo di Vigilanza relazionerà al Comitato Esecutivo e quindi il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

7.6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

Ogni grave comportamento posto in essere dai collaboratori o fornitori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello, per quanto compatibili, e dal Codice Etico e di Comportamento determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Si procederà a dare comunicazione della violazione al Dirigente dell'Area competente per l'affidamento, per i necessari adempimenti del caso.

Nei documenti contrattuali con collaboratori esterni e fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo. In questo senso i collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i Dirigenti, gli amministratori e il Revisore dei Conti) il Codice Etico e di Comportamento.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI AL CONSORZIO IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO E DOCUMENTI COLLEGATI

È presupposto per l'idoneità e l'efficacia del Modello la più ampia divulgazione del medesimo, all'interno ed all'esterno del Consorzio.

Pertanto, è ufficialmente attivato ogni adeguato sistema per facilitare e promuovere la conoscenza del Modello e dei documenti che lo compongono nei confronti (a) dei componenti degli organi amministrativi del Consorzio, (b) dei dipendenti del Consorzio, con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del ruolo, (c) dei consulenti ed altri soggetti alla medesima Ente contrattualmente legati.

Alla luce di quanto sopra, sono adottate e dovranno, pertanto essere rispettate dagli organi competenti, le seguenti procedure di comunicazione e formazione.

A. Comunicazione dell'adozione/aggiornamento del Modello tramite:

- a. comunicazione sottoscritta dell'Organismo di Vigilanza all'adozione/aggiornamento del Modello da inviarsi a mezzo email, al Consiglio di Amministrazione e a tutti i dipendenti dell'Ente;
- b. messa a disposizione del Modello sul sito *intranet* o di su una pagina dedicata sul sito consortile o sul portale del dipendente;
- c. inserimento di una adeguata informativa nelle lettere di assunzione dei nuovi assunti in merito all'esistenza del Modello e ove lo stesso può essere visionato;

B. Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti che operano per il Consorzio (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti) avente ad oggetto:

1. Codice Etico e di Comportamento
2. Cenni del Modello Organizzativo
3. l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
4. Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà valutato con l'Organismo di Vigilanza la necessità di effettuare nuovamente la formazione/informazione iniziale e, in caso contrario, si procederà esclusivamente con la comunicazione di cui al punto A) precedente.

È in ogni caso prevista una comunicazione di promemoria almeno ogni due anni.

C. Formazione rivolta al Direttore Generale, Dirigenti, Coordinatori, Responsabili e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti) avente ad oggetto:

1. Introduzione al D.Lgs.231/2001;
2. Codice Etico e di Comportamento;
3. Modello Organizzativo - Parte generale;
4. Risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate;
5. Protocolli definiti;
6. Sistema sanzionatorio;
7. Attività dell'Odv e modalità di relazione con lo stesso;
8. Ruolo del management;

9. Modello Organizzativo parti speciali (eseguita solo al personale coinvolto nella gestione delle aree a rischio della singola parte speciale)

Successivamente, con cadenza biennale, è previsto un intervento di aggiornamento che oltre a riprendere gli argomenti trattati nel primo corso, tratta anche i seguenti argomenti:

- a. Eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- b. Conseguente modifica di Procedure/protocolli (da eseguire solo al personale coinvolto nella procedura/protocollo)
- c. Sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- d. Confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato fino al 30% delle risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Per chi avesse sbagliato più del 30% delle risposte è predisposta ulteriore sessione di formazione. Tutta questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dal Servizio Risorse Umane unitamente al supporto del referente legale di supporto facente parte del settore Giuridico, Legale e compliance. Tutta la documentazione relativa alla formazione/aggiornamenti è archiviata a cura del Servizio Risorse Umane, nel fascicolo personale del dipendente.

ALLEGATI

1. ANALISI DEI RISCHI
2. N. 4 PARTI SPECIALI:
 - a. Parte speciale A: reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/01)
 - b. Parte speciale B: reati in materia di salute e sicurezza sul Lavoro (art. 25-septies D.lgs 231/01)
 - c. Parte speciale C: reati ambientali (art.25-undecies D.lgs 231/01)
 - d. Parte speciale D: reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.lgs 231/01)
3. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA
5. DOCUMENTI CHE HANNO IMPATTO SUL MODELLO E SUL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO